COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

(Provincia di Verona)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.01.2010)

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 15/03/2011)

(Modificato con delibera di Consiglio Comunale N. 26 del 28/6/2012)

(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 03/04/2024)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1 — Riferimenti Normativi
ARTICOLO 2 — Oggetto e definizioni
ARTICOLO 3 — Responsabilità
ARTICOLO 4 — Servizi gratuiti e a pagamento
ARTICOLO 5 — Atti a disposizione del pubblico

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6 — Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III

FERETRI

ARTICOLO 7 — Deposizione della salma nel feretro
ARTICOLO 8 — Verifica e chiusura dei feretri
ARTICOLO 9 — Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti
ARTICOLO 10 — Targhetta di riconoscimento
ARTICOLO 11 — Modalità di trasporto e percorso
ARTICOLO 12 — Orario trasporti funebri
ARTICOLO 13 — Norme generali per i trasporti, trasporti da e per l’estero
ARTICOLO 14 — Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazioni
ARTICOLO 15 — Trasporti di ceneri e resti mortali
ARTICOLO 16 — Trasporti e sepolture a carico del Comune

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

ARTICOLO 17 — Cimiteri
ARTICOLO 18 — Disposizioni generali — Vigilanza
ARTICOLO 19 — Reparti speciali nel cimitero
ARTICOLO 20 — Criteri di assegnazione
ARTICOLO 21 — Modalità di pagamento

CAPO II

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTOCOLO 22 — Piano regolatore cimiteriale

CAPO III

SEPOLTURE

ARTICOLO 23 — Sepolture gratuite
ARTICOLO 24 — Sepolture a pagamento

CAPO IV

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ARTICOLO 25 — Deposito
ARTICOLO 26 — Inumazione
ARTICOLO 26bis - Sigillatura di ceneri su lapidi di salme inumate
ARTICOLO 27 — Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni
ARTICOLO 28 — Tumulazione
ARTICOLO 29 — Tumulazione provvisoria
ARTICOLO 30 — Traslazione

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 31 — Esumazioni ordinarie
ARTICOLO 32 — Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
ARTICOLO 33 — Esumazione straordinaria
ARTICOLO 34 — Estumulazione ARTICOLO 35 — Raccolta resti ossei
ARTICOLO 36 — Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
ARTICOLO 37 — Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario
ARTICOLO 38 — Sostanze materiali derivanti da operazioni cimiteriali
ARTICOLO 39 — Oggetti da recuperare — rifiuti

CAPO VI

CREMAZIONE

ARTICOLO 40 — Crematorio
ARTICOLO 41 — Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri
ARTICOLO 42 — Urne Cinerarie

CAPO VII

POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 43 — Orario
ARTICOLO 44 — Disciplina dell'ingresso e circolazione dei veicoli
ARTICOLO 45 — Norme di comportamento all'interno dei cimiteri
ARTICOLO 46 — Manifestazioni
ARTICOLO 47 — Divieto di attività commerciali
ARTICOLO 48 — Accesso alle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori
ARTICOLO 49 — Coltivazione di fiori e arbusti
ARTICOLO 50 — Riti funebri
ARTICOLO 51 — Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO 1

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 52 — Concessione per sepolture private
ARTICOLO 53 — Durata e Decorrenza delle Concessioni
ARTICOLO 54 — Modalità di concessione
ARTICOLO 55 — Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti
ARTICOLO 56 - Diritto al sepolcro e uso alle sepolture private
ARTICOLO 57 — Manutenzione

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 58 — Cessazione della sepo1tui'a
ARTICOLO 59 — Cessazione della concessione
ARTICOLO 60 — Divisione, subentri
ARTICOLO 61 — Rinuncia alla concessione a tempo determinato (30 — 60 — 99 anni)
ARTICOLO 62 — Rinuncia alla concessione di manufatti in perpetuità

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 63 — Revoca
ARTICOLO 64 — Decadenza
ARTICOLO 65 — Provvedimenti conseguenti la decadenza
ARTICOLO 66 — Estinzione

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 67 — Esecuzione opere ed accesso al cimitero
ARTICOLO 68 — Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 69 — Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o Benemeriti
ARTICOLO 70 — Registro delle operazioni cimiteriali
ARTICOLO 71 — Schedario dei defunti
ARTICOLO 72 — Schedario delle concessioni

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 73 — Efficacia delle disposizioni del Regolamento
ARTICOLO 74 — Autorizzazioni e Cautele
ARTICOLO 75 — Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria
ARTICOLO 76 — Concessioni pregresse — Mutamento del rapporto concessionario e rinunce
ARTICOLO 77 — Disposizioni finali
ARTICOLO 78 — Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1 — Riferimenti normativi

1 La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998, della Legge n. 130 del 30.03.2001. del Decreto Ministero della Salute del 09.07.2002, del D.P.R. n. 254 del 10.07.2003, la Legge Regionale del Veneto n. 24 del 25.09.2009, la L.R. n. 18 del 4 marzo 2010 “Norme in materia funeraria” e la Dgr n. 1909 del 27 luglio 2010, “Legge Regionale 4 marzo 2010 n.18 - Norme in materia funeraria, Linee guida di prima applicazione”.

ARTICOLO 2 — Oggetto e definizioni

1 Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alla salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

2 Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

2.1. per **feretro** si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e ri sulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre (art 9).

2.2. per **inumazione** si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione (art. 26).

2.3. per **tumulazione** si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba (art. 28).

2.4. per **traslazione** si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro loculo all’interno del cimitero o in altro cimitero (art. 30).

2.5. per **esumazione** si intende 1’operazione di recupero dei resti ossei da terra (art. 31).

2.6. per **estumulazione** si intende 1’operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo (art. 34).

2.7. Per **celletta ossario** si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni.

2.8. per **ossario comune** si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.

2.9. per **nicchia cineraria** si intende un manufatto, delle dimensioni di m. 0.30x0.30x 0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni (v. paragr. 13.2 Circ. Ministero Sanità 24/93). (da attuare).

ARTICOLO 3 — Responsabilità

1- Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ARTICOLO 4 — Servizi gratuiti e a pagamento

1- L'individuazione dei servizi Cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.

ARTICOLO 5 — Atti a disposizione del pubblico

1- Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 compilato cronologicamente anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse.

2- Sono inoltre in visione al pubblico negli uffici addetti al servizio: L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri.

Copia del presente regolamento.

L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno. L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo. L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria.

Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6 — Depositi di osservazione ed obitori

1 II Comune dispone di un locale per il ricevimento ed osservazione delle salme e di un obitorio così come previsto dagli artt. 12.e 13 del D.P.R. 285/1990, istituiti nell'ambito del cimitero. In mancanza di deposito di osservazione ne1 cimitero, funziona come tale la camera mortuaria (art. 64, comma 3 D.P.R. 285/1990).

2 L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio, appositamente allestiti, è autorizzata da1 comune tramite il Responsabile del Servizio Incaricato, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3 Per quanto riguarda le salme di persone morte di malattie infettive — diffusive o sospette tali, le stesse, fatto salvo il rispetto di specifiche misure cautelative disposte dai competenti organi della A.S.L.N. 21, territorialmente competente, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

4 Per le celle frigorifere che devono essere individuate dalla A.S.L.N. 21 di cui a11'art. 15 del D.P.R. 285/1990, esiste anche la possibilità di stipulate convenzioni di cui al punto 4.2 Circolare Min. Sanità 24/1993.

La sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita (art. 12 comma 2 e art. 11 del D.P.R. 285/90), può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III

FERETRI

ARTICOLO 7 — Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma (madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro).

3. La salma deve essere collocata ne1 feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile.

ARTICOLO 8 — Verifica e chiusura dei feretri

1. La corrispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dal1'art. 30 del D.P.R. 285/1990, nonché in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli artt. 18 e 25, ed infine l'avvenuto trattamento, antiputrefattivo, è certificato da1 personale a ciò delegato della Azienda Sanitaria Locale del luogo di partenza, unitamente dalla verifica dell'identità del cadavere.

2. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro, e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.

ARTICOLO 9 — Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione della cassa di metallo, è autorizzato, l'uso in ambito nazionale del materiale, denominato MASTRR-BI-ZI01U, previsto dal Decreto Ministeriale della Salute del.07.02.2002.

Per l'inumazione:

1.1. Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali de1l'incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/1990 e dal Decreto Ministero della Salute del 09.07.2002.

1.2. I feretri estumulati, allo scadere del periodo della concessione, ai sensi del successivo art. 35, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di minera1izzazione del cadavere.

(art. 86 comma 2 D.P.R. 285/1990).

Per la tumulazione:

1.3. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti, (art. 30 e 31 D.P.R. 285/90).

Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

1.4. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 1.3 nel ripeto delle modalità stabilite dagli art. 27 — 28 — 29 e 30 del D.P.R. 285/1990 qualora il trasporto sia per o dall'estero.

Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

1.5. E' sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, comma 13, D.P.R. 285/1990.

Per la cremazione:

1.6. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, eco.). I materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/1990 e dal Decreto Ministero della Salute del 09.07.2002.

1.7. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 1.5, laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso.

1.8. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso.

2. Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/1990).

3. Qualora una salma già sepolta, venga esumata o estumulata, previa autorizzazione dal Dirigente (Responsabile) del servizio, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepo1tura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dai competenti organi de11'Azienda U.L.S.S.N. 21 di Legnago che riguardino il rilascio (paragr. 3 Circ. Min. Sanità 10/1998).

4. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.

5. Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

6. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del D.P.R. 285/1990 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

ARTICOLO 10 — Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recanti impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ARTICOLO 11 — Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso; dal deposito di osservazione o da1l'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.

3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

4. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

5. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L.N. 21 vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

6. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/1990.

7. In riferimento alla Dgr n. 1909 del 27/7/2010 viene riconosciuto al personale delle imprese funebri autorizzate la responsabilità delle verifiche preliminari al trasporto, quali l'identità del cadavere e la regolarità del confezionamento del feretro, nella sua veste di incaricato di pubblico servizio.

ARTICOLO 12 — Orario trasporti funebri

1. L'orario dei trasporti funebri e il ricevimento delle salme all'interno dei Cimiteri viene stabilito con ordinanza del Sindaco, in base a criteri di efficienza e funzionalità dei conseguenti servizi comunali.

2. Di norma il trasporto dovrà essere eseguito:

a) nei mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre:

al mattino: fra le ore 8.30 e le ore 11.30;

al pomeriggio: fra le ore 13.30 e le ore 16.00;

b) nei mesi di marzo, aprile, settembre e ottobre: al mattino: fra le ore 8.00 e le ore 11.30;

al pomeriggio: fra le ore 15.00 e le ore 17.00;

c) nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto: al mattino: fra le ore 8.00 e le ore 11.30;

al pomeriggio: fra le ore 15.30 e le ore 18.00.

3. Nel fissare l'orario d'inizio del trasporto, dovrà essere tenuta presente la probabile durata del servizio, affinché questo possa essere ultimato entro il termine finale di ciascuno dei periodi sopra indicati.

4. Quando concordano giustificati motivi, il Sindaco, mentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica de1l'ULSS, può consentire, caso per caso, che sia fissato per il trasporto un orario diverso da quello normale.

5. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si confermano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

ARTICOLO 13 — Norme generali per i trasporti

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 de1D.P.R. 285/1990.

2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990, e Dgr ll n. 1909 del 27/7/2010 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione, (in possesso, oltre dell'autorizzazione di commercio e di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del T.U., di autorizzazione al trasporto e al seppellimento).

4. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero (autorizzazione al trasporto e al seppellimento).

5. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al successivo art. 14 comma 1.3 deve restare in consegna al vettore.

6. L'Ufficio competente, dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna della salma che dovrà essere spedito all'Ufficio del Comune di provenienza del defunto.

ARTICOLO 14 — Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento — cremazione

1. A richiesta degli interessati, il trasporto di salme nei cimiteri di altri Comuni viene effettuato correlato dai seguenti documenti:

1.1. Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

1.2. Nulla osta rilasciato dal Medico dell'U.L.S.S. N. 21 di Legnago ai sensi degli artt. 25, 30, 32 e 34 del D.P.R. 285/1990.

1.3. Comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del Comune ne1 quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

2. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti.

3. Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

ARTICOLO 15 — Trasporti di ceneri e resti mortali

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio incaricato.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

3. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte de1 defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 42.

ARTICOLO 16 — Trasporti e sepolture a carico del Comune.

1. Il Comune su proposta del Servizio Sociale e subordinatamente alla richiesta degli interessati, si fa carico del servizio di trasporto e della sepoltura qualora i familiari e/o gli eredi versino in condizioni di bisogno, previa deliberazione di Giunta Comunale.

TITOLO Il CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

ARTICOLO 17 — Cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265 e del D.P.R. 285/1990, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei Cimiteri del capoluogo e della fraz. Carpi (n. 2).

ARTICOLO 18 — Disposizioni generali — Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al necroforo o in mancanza alla Ditta appaltatrice nel rispetto delle direttive del Responsabile del Servizio. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 101, 102 e 105 del D.P.R.285/1990.

2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguiti solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.

3. Le funzioni di cui agli artt. 51, 52, 53 e 81 de1D.P.R. 285/1990 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune di Villa Bartolomea.

ARTICOLO 19 — Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme, ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico (art. 100 D.P.R. 285/1990).

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

ARTICOLO 20 — Criteri di assegnazione

1. I loculi sono assegnati su richiesta con le seguenti modalità:

a) al momento del decesso secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, per 30 anni dalla data del decesso;

b) al coniuge o convivente more-uxorio del/la deceduto/a, purché ultrasettantenni, in posizione adiacente a quello del defunto, per un periodo di 30 anni come per il precedente punto a);

c) a persone viventi purché ultrasettantenni, celibi o nubili, per un periodo di 30 anni dalla data del decesso

d) in ogni altro caso non espressamente regolamentato dal presente articolo, la decisione in merito alla richiesta di assegnazione è demandata alla Giunta Comunale, che la adotterà tenendo conto sia delle esigenze dei richiedenti sia del rispetto della disponibilità di loculi esistenti in quel determinato momento.

2. E' ammessa la concessione di loculi a persone vedove, le quali, non abbiano parenti entro il 3º grado e che al momento della richiesta siano ultrasessantenni. Per poter favorire la vicinanza con il proprio coniuge, al richiedente vedovo, è possibile concedere 2 loculi vicini, con l'impegno scritto di retrocedere il loculo, dove è già tumulata la salma del coniuge.

3. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario.

4. La Giunta Municipale in presenza di motivate richieste può procedere all' assegnazione di uno o più loculi anche in deroga al citato comma 1.

(soppresso il punto 5 del regolamento approvato)

5. Per favorire la vicinanza del defunto con il proprio coniuge o con congiunti entro il 1º grado (già deceduti) sarà possibile ottenere due nuovi loculi, previa richiesta scritta di un familiare e dichiarazione di impegno scritto da parte del concessionario ili retrocedere il loculo già avuto in concessione.

6. In presenza di tumulazioni provvisorie nei Cimiteri del Comune, verificatesi per una non disponibilità dei loculi, è prioritaria l'assegnazione definitiva seguendo l'ordine cronologico del decesso.

7. L'assegnazione definitiva per le tumulazioni provvisorie viene fatta con i seguenti criteri:

7.1. Trasformazione, su richiesta del congiunto, della tumulazione provvisoria in definitiva nel loculo provvisorio appartenente al Comune, senza possibilità di assegnazione di secondi loculi.

(soppresso il punto 7.2 ex 8.2 del rego1amento approvato)

7.2. Qualora la tumulazione provvisoria sia già stata trasformata in definitiva, la possibilità di richiesta del secondo loculo, sarà possibile soltanto al momento del decesso cosi come previsto al comma n. 6 del presente articolo.

7.3. Qualora le salme tumulate provvisoriamente in loculi di privati cittadini, debbano essere trasferite per il sopravvenuto decesso del concessionario o di aventi diritto alla sepoltura (per eventuali concessioni di secondi loculi sono fissate le stesse condizioni riportate al punto 5 del presente articolo).

8. Nei Cimiteri del Comune debbono essere ricevute:

8.1. Salme di persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, salvo richiesta d'a1tra destinazione da parte degli aventi diritto.

8.2. Salme delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la

residenza,

8.3. Salme di persone non residenti, che al momento del decesso abbiano il proprio coniuge o congiunti fino al secondo grado di parentela ovvero genitori o figli sepolti nei Cimiteri del Comune.

8.4. Salme di persone non residenti, che al momento del decesso abbiano il proprio coniuge o congiunti fino al secondo grado di parentela ovvero genitori o figli in vita e residenti nel Comune.

8.5. Salme di persone morte in Casa di Riposo o altri Istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune.

8.6. Salme di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata esistente nei Cimiteri del Comune stesso.

8.7. I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

8.8. I resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate.

ARTICOLO 21 — Modalità di pagamento.

1. Il pagamento del corrispettivo delle concessioni dovrà essere eseguito prima della tumulazione definitiva della salma.

2. In via del tutto eccezionale, il Sindaco sentita la Giunta Comunale, con proprio provvedimento debitamente motivato potrà concedere la rateizzazione per un periodo che verrà stabilito su proposta dei Servizi Sociali.

CAPO II

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Ai sensi dell'art 338 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265, così come modificato dall'art. 28, comma 1, della Legge 166/2002, per ciascun cimitero il Consiglio Comunale delibera il piano regolatore cimiteriale.

ARTICOLO 22 — Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno 20 anni.

2. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi de11'Azienda Sanitaria Locale.

3. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossario, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

4. Di norma ogni 10 anni la Giunta è tenuta a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare le possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

5. Sino alla predisposizione del Piano regolatore cimiteriale la Giunta decide con specifici atti le diverse destinazioni degli spazi all'interno dei cimiteri nell'ambito delle direttive fissate nel presente regolamento.

CAPO III

SEPOLTURE

ARTICOLO 23 — Sepolture Gratuite

1. Le sepolture gratuite (intendendosi tali, quelle sepolture, per le quali non è previsto il pagamento di una concessione) sono soltanto le inumazioni nei campi comuni, e nei reparti per gli indecomposti.

ARTICOLO 24 — Sepolture a Pagamento

1. Le sepolture a pagamento per le quali il costo di concessione è stabilito dal Consiglio Comunale sono i loculi, i sarcofagi, le cellette ossario, le nicchie cinerarie, i lotti di terreno, le Cappelle Gentilizie.

CAPO IV

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ARTICOLO 25 — Deposito

1. L'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura sarà effettuata presso la camera mortuaria del Cimitero del Capoluogo.

ARTICOLO 26 — Inumazione

1. Il tempo ordinario di inumazione comune è di 10 anni.

1.1 Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 1.3, da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

1.2 Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

1.3 A richiesta dei privati, può essere autorizzata, dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, l'installazione (in sostituzione del cippo ordinariamente previsto), di una lapide compatibile con le tipologie indicate dallo stesso Ufficio Servizi Cimiteriali.

La posa delle lapidi dovrà avvenire dopo 12 mesi dalla data della inumazione allo scopo di permettere al terreno di assestarsi. I vialetti fra le fosse avranno una larghezza di m. 0.90.

1.4 La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.

2 . In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 26bis - SIGILLATURA DI CENERI SU LAPIDI DI SALME INUMATE

1 Gli aventi diritto possono inserire manufatti lapidei ancorati in maniera definitiva alla lapide copritomba, con sporgenza verticale non superiore a 30 centimetri dalla stessa, per l'inserimento di un'urna cineraria, con scadenza uguale alla scadenza della sepoltura primaria.

2 La nicchia deve essere dello stesso materiale del coprifossa, avere internamente le seguenti dimensioni: cm. 30.0 per lato e altezza di cm. 30.0, inoltre dovrà appoggiare sul coprifossa senza occuparne l'apertura e non essere accessibile da parte di persone che non siano coniuge o familiari entro il secondo grado del deceduto.

3 Tale fattispecie potrà essere concessa esclusivamente in caso di decisione unamine di tutti gli aventi diritto di entrambi i defunti per un massimo di una sola urna cineraria per sepoltura.

4 Tale decisione potrà anche essere espressa da uno solo degli aventi diritto, sia da parte del defunto inumato che del defunto cremato, purché dichiari, sotto la propria responsabilità di avere acquisito il consenso degli altri aventi diritto.

5 Al termine dell'ordinario periodo di inumazione, le ceneri, se non diversamente disposto dagli aventi diritto, saranno versate nel cinerario comune. In alternativa, su richiesta, gli aventi diritto possono scegliere una celletta ossario dove collocare resti ossei e ceneri.

ARTICOLO 27 - Deposizioni generali dei campi comuni per inumazioni

1. I cimiteri hanno campi comuni distinti per le diverse destinazioni:

1.1. Inumazioni ordinarie decennali.

1.2. Inumazioni straordinarie dopo 8 anni a seguito di estumulazioni

1.3. Inumazioni ordinarie di feti o bambini di età inferiore ai 10 anni.

(soppresso il punto 1.4 del regolamento approvato)

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 68,69, 70, 71, .72 e 73 del D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 28 — Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

3. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/1990 e dell'art. 13.2 della Circ. Min. Sanità 24/1993.

5. Le nicchie ossario costruite prima del 2001 possono contenere i resti mortali o le ceneri di due defunti, mentre quelle costruite dopo il 2001 possono contenere una cassettina ossario e un'urna o due urne cinerarie.

6 E' consentita la collocazione di cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un loculo già in concessione, anche in presenza di un feretro, fino a un massimo di due.

7 Non è consentito apporre un'unica lapide su 2 o più loculi o cellette contigui.

ARTICOLO 29 — Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di una salma, è consentita dai familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.

11 Responsabile del Servizio incaricato, può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'art. 76 del D.P.R. 285/1990, previo pagamento del canone stabilito, nei seguenti casi:

1.1.1. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili.

1.1.2. qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione.

1.1.3. qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

2. Per le tumulazioni provvisorie di cui ai commi 1.1.2 e 1.1.3, debbono essere individuati un numero adeguato di loculi, per poter soddisfare le eventuali richieste (tali loculi, non potranno essere dati in concessione).

3. Nel caso in cui il familiare non procederà alla tumulazione in sepolture privata, di cui al comma 1.1.2 e 1.1.3, entro i termini stabiliti, l'Ufficio procederà all'assegnazione del

loculo, secondo i criteri del successivo art. 54 del presente regolamento, tra quelli disponibili.

4. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione di un canone di utilizzo stabilito dalla Giunta Municipale.

5. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo del giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestri sono calcolate come semestre intero.

6. Le tumulazioni provvisorie previste ai commi 1.1.2 e 1.1.3 del presente articolo sono soggette ad un unico rinnovo.

7. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario.

8. Le spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva sono a carico del familiare, ad eccezione di quelle al comma 1.1.1, del presente articolo.

ARTICOLO 30 — Traslazione

1. Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali, o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri del Comune e fuori dal Comune.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 3 l — Esumazioni ordinarie

1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni, (ridotta a 8 a seguito di inumazione di resti mortali).

2. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli artt. 82 e 85 del D.P.R. 285/1990, Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998 e D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e possono essere effettuate dal mese di Ottobre a quello di Aprile, nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

ARTICOLO 32 — Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.

1. Alla scadenza del periodo ordinario di inumazione vengono predisposti, per ciascun cimitero, gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

2. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e possono essere eseguite nei mesi di Ottobre, Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo ed Aprile.

3. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso ciascun cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumate e comunicazione scritta al parente più prossimo conosciuto.

4. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'Ufficio e saranno comunicate telefonicamente alle persone che hanno presentato domanda di inumazione.

5. Nel caso il cadavere esumato, non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure, qualora sia previsto il campo degli indecomposti, sarà in quest'ultimo inumato.

6. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte ne1l'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

ARTICOLO 33 — Esumazione straordinaria

1. L'esumazione di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/1990.

2. Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario incaricato dell'U.L.S.S. N. 21 di Legnago.

ARTICOLO 34 — Estumulazione

1. Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, previo provvedimento del Sindaco, allo scadere della concessione a tempo determinato, comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni.

3. Entro il mese di ottobre viene predisposto lo scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso ciascun cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e anche per tutto l'anno successivo.

4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali ne1 rispetto ed in esecuzione del provvedimento Dirigenziale e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

5. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere dei 30 anni dalla permanenza della salma.

5.1. su ordine de11'Autorità Giudiziaria (art. 37 D.P.R. 285/1990),

5.2. a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Dirigente del Servizio incaricato, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (art. 88 D.P.R. 285/1990).

6. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza del Personale Sanitario dell'U.L.S.S. N. 21 di Legnago.

ARTICOLO 35 — Raccolta dei resti ossei

1. Si definiscono resti ossei le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.

2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nel1'ossario comune.

3. A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei, possono essere avviati a cremazione. Le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

ARTICOLO 36 — Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

1. Si definiscono resti mortali gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente a 10 e 30 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 254/2003.

2. I trattamenti consentiti per i resti mortali al1'esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma sono:

2.1. Permanenza nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere,

2.2. Essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione.

2.3. Essere avviato, previo assenso degli aventi diritto (art. 79 del D.P.R. 285/1990), a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile, in conformità all'art. 3, comma 5 e 6 del D.P.R. 254/2003.

3. Gli. esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, debbono, secondo quanto richiesto dai familiari:

3.1. Essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, (di norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla contro cassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa), qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno.

3.2. Essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa esportazione dello zinco, (qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno), in conformità all'art. 3, commi 5 e 6 del D.P.R. 254/2003.

4. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.

5. Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene effettuato secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge N. 130/2001.

6. E' consentito addizionale direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i resti mortali da inumare o reinuniare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda acquifera (Circ. Ministero della Salute n. 10 del 31/07/1998, paragrafi 2 e 3).

7. Il tempo di inumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in:

7.1. 8 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradabili.

7.2. 4 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

8. Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali con particolari sostanze biodegradanti favorenti la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda acquifera, rammentando quanto disposto dalla circolare n. 62 del 19/06/1978.

9. Per le varie fasi delle operazioni. cimiteriali finora descritte compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali o al personale da lui delegato, compete inoltre il rilascio delle autorizzazioni al trasporto, alla inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla cremazione di resti mortali.

ARTICOLO 37 — Operazioni cimiteriali dove è richiesta la presenza del Personale Sanitario.

1. E' richiesta la presenza del Personale Sanitario dell'U.L.S.S. N. 21 di Legnago nei seguenti casi:

1.1. Esumazione straordinaria;

1.2. Estumulazione ordinaria e straordinaria di cui agli artt. 33 e 34 del presente regolamento;

1.3. Risanamento tombe;

1.4. Estumulazione per traslazione di feretro in altro Cimitero del Comune o fuori Comune;

1.5. Estumulazione straordinaria effettuata per verifica di spazio all'interno del loculo ai fini dell'inserimento di cassette per resti mortali o di urne cinerarie.

ARTICOLO 38 — Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità dagli artt. 4, 12 e 13 del D.P.R. 254/2003.

ARTICOLO 39 — Oggetti da recuperare.

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del responsabile del servizio di custodia.

2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati in apposito vano all'interno del cimitero da parte del personale di custodia e/o vigilanza, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di mesi 12.

3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente conservati o alienati dal Comune.

CAPO VI

CREMAZIONE

ARTICOLO 40 — Crematorio.

1. Il Comune fino a quando non potrà disporre di un proprio impianto di cremazione, si avvale del o degli impianti funzionali più facilmente raggiungibili.

ARTICOLO 41 — Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione e affidamento delle ceneri.

1. L'autorizzazione alla cremazione, è rilasciata ai sensi de1l'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

2. Sia per l'autorizzazione di cui al precedente lº comma che per l'affidamento delle ceneri di cui a1 successivo art. 42 si dovrà procedere secondo le modalità previste dalla Legge Regionale 25 settembre 2009, N. 24 in attuazione a quanto previsto dalla legge 30 marzo 2001, N. 130 (istituzione del registro comunale per la cremazione), oltrechè nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 1º luglio 2002 del Ministero del1'Interno. In attesa di un più completo Regolamento Comunale relativo alla Cremazione valgono le seguenti modalità:

2.1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'art. 3 della legge N. 130/2001.

2.2. Nel registro di cui di cui alla L.Reg. N. 24/2009 sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

2.3. Il richiedente può consegnare al Funzionario Incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile. A tale scopo il Comune predisporre un modello di dichiarazione.

2.4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro de11'atto di cui al comma 3.

2.5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, a11'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati sono annotati:

a) numero progressivo e data;

b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;

c) modalità di espressione della volontà;

d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte; '

e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;

f) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal Sindaco del Comune o da persona da lui delegata;

g) spazio per eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dai regolamenti di polizia mortuaria.

3. Modalità di conservazione: l'urna sigillata contenente le ceneri può essere: tumulata;

conservata in un cinerario comune all'interno del cimitero; consegnata al soggetto affidatario di cui al comma 4.

4. Il soggetto affidatario può essere una persona tra gli aventi diritto, scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.

5. se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione, L'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

6. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui alla L.Reg. N. 24/2009.

7. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

ARTICOLO 42 — Urne cinerarie.

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati, previo pagamento della concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

3. All'interno del Cimitero di Villa Bartolomea, vicino "a1l'ossario comune" è allestito il "cinerario comune" per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri

provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione. La dispersione nell'apposita area avverrà per interramento delle ceneri.

(punto modificato con deliberazione ili C.C. n. 26 del 28/06/2012)

CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 43 — Orario.

1. I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Responsabile de1 Servizio sulla base degli indirizzi espressi dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

4. Per comprovati motivi può essere comunque di volta in volta autorizzata la visita al cimitero fuori dell'orario stabilito.

- Apertura tutti i giorni, feriali e festivi alle ore 8,00

4.1. Nei mesi di Maggio — Giugno — Luglio — Agosto — Settembre e Ottobre, l'apertura è anticipata alle 07,30

- La chiusura è regolata dagli orari come sotto stabilito:

4.2. Novembre — Dicembre — Gennaio alle ore 17,00

4.3. Febbraio -- Marzo alle ore 18,00

4.4. Aprile — Maggio — Giugno — Luglio — Agosto — Settembre e Ottobre alle ore 19,30.

ARTICOLO 44 — Disciplina dell'ingresso e circolazione dei veicoli.

Nei cimiteri non si può entrare che a piedi, salvo che, per motivi di salute od età, il Responsabile non abbia concesso il permesso di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di veicoli. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap.

1. All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nei cimiteri.

2. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc..

3. Possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.

4. Nei Cimiteri è vietato l'ingresso:

4.1. Alle persone in stato di ubriachezza o d'esaltazione.

4.2. Alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo.

4.3. A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

4.4. Ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

ARTICOLO 45 — Norme di comportamento all'interno dei cimiteri.

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce.

b) Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati.

c) Introdurre animali al seguito, come cani, gatti. ecc.

d) Introdurre oggetti irriverenti.

e) Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo o con il culto dei morti.

f) Consumare cibi e bevande.

g) Eseguire lavori, iscrizione sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.

h) Danneggiate e deturpare manufatti o edifici.

i) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi.

j) Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.

k) Gettare fiori appassiti o rifiuti di altro genere fuori dagli appositi spazi o contenitori.

l) Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.

m) Disturbate in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari.

n) Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile, nonché dei familiari interessati.

o) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.

p) Assistere da vicino a1l'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati, o svolgere qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.

3. Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 46 — Manifestazioni.

1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunali, devono essere autorizzate dal Sindaco.

ARTICOLO 47 — Divieto di attività commerciali.

1. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

ARTICOLO 48 — Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe.

1. Per il ritiro, la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno darne preventiva comunicazione all'Ufficio Cimiteriale del Comune.

2. Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni feriali negli orari di apertura e chiusura dei Cimiteri.

3. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi.

4. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione defunti) le imprese non potranno all'interno dei Cimiteri, eseguire lavori di alcun genere se non per urgenti necessità comunque preventivamente autorizzate.

5. E’ vietato entrare nei cimiteri con furgoni o altri automezzi, pertanto le imprese dovranno dotarsi di appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.

6. Alle imprese, non è consentito l’uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ecc.) ed arredi di proprietà Comunale.

7. Tuttavia, in caso di effettiva necessità e comunque solo con apposita autorizzazione da parte dell’Ufficio Cimiteriale, le imprese potranno entrare con un veicolo nei Cimiteri.

ARTICOLO 49 — Coltivazioni di fiori ed arbusti.

1. Sulle tombe individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti purchè questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura.

2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 50 — Riti funebri.

1. Nell’interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile.

ARTICOLO 51 — Epigrafe, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.

1. Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono.

2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.

4. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo venga presentato al Responsabile del Servizio completo di traduzione in italiano.

5. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti ed alla sacralità de1 luogo.

6. Sulle tombe, possono essere poste lapidi, croci ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali approvati dalla Giunta Comunale.

7. Dai cimiteri saranno tolti d’ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti (quali corone, vasi, piante, ecc.) che si estendano fuori dalle aree concesse, o coprano epigrafi in modo da

renderne impossibile la lettura, o che in qualunque non si addicano a11'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.

8. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

9. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero.

10. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 52 - Concessioni per sepolture private.

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:

1.1. Sepolture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.).

1.2. Sepolture per famiglie, Enti e collettività (Cappelle gentilizie, tombe a più posti).

2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali.

3. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

4. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

5. L'atto di concessione deve indicare:

5.1. La natura della concessione e la sua identificazione.

5.2. L'inizio e la fine della concessione.

5.3. La durata.

5.4. La/e persona/e (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore) concessionaria/e.

5.5. Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte.

5.6. Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ARTICOLO 53 — Durata e Decorrenza delle Concessioni.

1. La concessione cimiteriale, essendo il cimitero un bene soggetto al regime dei beni demaniali, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.

2. La durata è fissata:

a) In anni NOVANTANOVE, dalla data della concessione, per i manufatti e le aree destinate alle tombe di famiglia e collettività,

b) in anni TRENTA, dalla data del decesso, per i loculi,

c) in anni TRENTA, dalla data di occupazione per le cellette ossario e cinerarie.

3. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla persona per la quale viene fatta la concessione, non può perciò essere ceduto in alcun modo nè per qualsiasi titolo.

4. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data di tumulazione della salma o dei resti mortali per la quale il loculo o le nicchie ossario sono stati concessi.

5. Alla scadenza di tale termine è concessa la possibilità di rinnovo della concessione previo versamento di quota prevista dalla Giunta Comunale. In mancanza di richiesta, il Comune rientrerà in possesso del loculo o della nicchia ossario, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.

6. Il diritto di concessione novantanovennale è rinnovabile, per le Cappelle Gentilizie, edicole - tombe di famiglia costruite dal Comune o camere sotterranee, nelle quali al termine del periodo, qualora non vi siano impedimenti od opposizioni, a richiesta degli aventi diritto, si può procedere all'estumulazione delle salme con le modalità stabilite dall'art. 64.

7. Più concessionari possono procedere alla divisione fra loro dei posti o all'individuazione di separate quote della concessione mediante deposito di atto notarile presso i servizi cimiteriali ed approvazione da parte della Giunta Comunale.

ARTICOLO 54 — Modalità di concessione.

1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 1 dell'art. 52, può concedersi secondo

le modalità stabilite dall'articolo 20;

2. Per l'assegnazione dei loculi si procederà esaurendo le zone definite.

3. Ultimati gli spazi individuati, verranno indicate dal Responsabile competente, quali altre aree dovranno essere concesse di volta in volta.

4. L'assegnazione dei loculi avverrà d'ufficio, a seconda della disponibilità.

5. Verrà effettuata concedendo loculi singoli o doppi, secondo la richiesta del familiare. (soppressi i punti 6 e 7 del regolamento approvato)

6. La concessione delle sepolture con può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

7. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, collettività ed Enti, nei vari tipi di cui al secondo comma dell'art. 52, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio la data di presentazione della domanda di concessione.

8. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

9. Il contratto di concessione cimiteriale sarà stipulato previo pagamento della corrispondente tariffa di concessione, come stabilita ed aggiornata con deliberazione della Giunta comunale.

ARTICOLO 55 — Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti.

1. Le concessioni cimiteriali, oltre che per uso di una sola o due famiglie, ovvero di una società legalmente costituita, possono essere accordate anche nei confronti di titolari di concessioni che intendessero dar vita a forme societarie successive nei modi previsti dalla legge.

2. In ogni caso una sola persona sarà riconosciuta come concessionaria e dovrà rendersi responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per le concessioni, in esecuzione del presente regolamento ed in base alle tariffe prefissate.

3. Il Responsabile del Servizi interessato provvederà alla sottoscrizione del contratto unitamente ai concessionari.

ARTICOLO 56 — Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private.

1. La tumulazione nella tomba o edicola o monumento di famiglia o Cappella Gentilizia è consentita, oltre che per la salma del concessionario, per la quale non è richiesta autorizzazione, anche per quella dei suoi ascendenti, discendenti e collaterali entro il 3º grado, del coniuge, oltre a quello dei suoceri, dei generi, delle nuore.

2. Il diritto di sepolcro è, per altro, considerato dal Comune cosa fuori commercio e perciò dichiarato non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso e ai parenti e affini entro il 4° grano.

3. l'Amministrazione Comunale, in virtù di comprovate motivazioni, comunque risultanti da apposita dichiarazione nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi

della legge 4.1.968, n. 15, in deroga a quanto sopra stabilito, può dare in concessione a terzi il diritto d'uso delle Cappelle Gentilizie, previo pagamento della corrispondente tariffa vigente per i loculi comunali. Tale eventualità lascia sempre inalterati gli obblighi imposti dal Comune all'originario titolare della concessione.

4. il diritto suddetto è trasmissibile inoltre, come di seguito indicato, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.

5. Alla morte del concessionario, il Comune riconoscerà come tale uno solo tra gli eredi, che potrà essere designato dal testatore o, in difetto, di comune consenso fra gli eredi stessi, il cui nome e le qualifiche saranno notificate alla autorità municipale, entro un anno dalla morte del primo concessionario.

6. In mancanza di tale modifica l'anzidetta designazione sarà fatta definitivamente dal Comune.

ARTICOLO 57 — Manutenzione.

1. I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato, le edicole, i loculi e i monumenti, le aree edificabili e non, di loro concessione.

2. In caso di impedimento di questi obblighi, il Sindaco stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie. Trascorso questo termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 58 — Cessazione della sepoltura.

1. Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario.

I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro richiesta.

ARTICOLO 59 — Cessazione della concessione.

1. Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

ARTICOLO 60 — Divisione, Subentri.

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere

redatta sotto forma d'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

2. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Tali richieste e dichiarazioni sono comunque recepite e registrate da1l'Ufficio Cimiteriale. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizi del diritto d'uso.

3. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a dame comunicazione a11'Ufficio Comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento de1l'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

4. Trascorso il termine di tre anni senza che gli eventuali interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 61 — Rinuncia a concessione a tempo determinato.

1. il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a, tempo determinato purché la sepoltura non sia occupata da salma o quando, essendo occupata, la salma sia trasferita ne11'ambito dello stesso cimitero, in altre sepolture, per le quali esista già una concessione, o in altro Cimitero del Comune.

1.1. nel caso di sepoltura non occupata, spetterà a1 concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari a1 prezzo di concessione in vigore secondo le seguenti modalità: a) nel caso di concessioni qualora la retrocessione avvenga entro 5 anni dal rilascio il rimborso sarà decurtato del 10% dell'importo di riconcessione in vigore al momento della rinuncia,' b) qualora la retrocessione avvenga dopo i 5 anni il rimborso sarà decurtato del 20% della tariffa di riconcessione;

1.2. net caso di sepoltura occupata, spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari al prezzo di concessione in vigore secondo le seguenti modalità: il rimborso sarà decurtato del 50% della tariffa di riconcessone, diviso per il numero di anni di concessione e moltiplicato per il numero di anni residui alla concessione stessa, considerando ła frazione di anno, come anno intero (importo riconcessione decurtato deł 50% / durata concessione per tempo residuo).

2. la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO .62 — Rinuncia a concessione di manufatti novantanovennali (Cappelle Gentilizie o Camere di famiglia).

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione in uso di manufatti costruiti dal comune a condizione che siano liberi o liberati da salme, ceneri o resti.

1.1. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari a1 prezzo di concessione in vigore, decurtato del 10% se mai occupati o del 50% se utilizzati rapportando la somma così ottenuta al tempo residuo della concessione come al punto 1.2 dell'articolo precedente (importo riconcessone decurtato del 50% / durata concessione per tempo residuo).

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 63 — Revoca.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/1990 è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo 1'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà essere data notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'A1bo comunale per la durata di 60 gg., almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 64 — Decadenza.

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

1.1. Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, resti o ceneri per i quali era stata richiesta, entro 60 gg. dal decesso, esumazione, estumulazione o cremazione.

1.2. Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.

1.3. In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.

1.4. Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati.

1.5. Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, e che l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 50 anni.

1.6. Quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della

sepoltura.

1.7. Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai commi 1.5, 1.6 e 1.7 di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto irreperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata a1l'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 gg. consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune tramite Il Responsabile de1 Servizio incaricato.

ARTICOLO 65 — Provvedimenti conseguenti la decadenza.

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 66 — Estinzione.

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/1990.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 67 — Esecuzione opere ed accesso al cimitero.

1. Spetta al Comune nelle forme di cui al precedente art. 3. l'esecuzione delle opere interne al cimitero, potendo comunque lo stesso disporre o autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.

2. E’ comunque tassativamente vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori o svolgere attività comunque censurabili.

3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all’interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili.

ARTICOLO 68 — Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all’osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Il personale dei cimiteri è comunque tenuto:

1.1. A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.

1.2. A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.

1.3. A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

2. Al personale suddetto è vietato:

2.1. Eseguire, all’interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all’interno dell’orario di lavoro, sia al di fuori di esso.

2.2. Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte.

2.3 Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.

2.4. Esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all’attività cimiteriale, sia all’interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento se non previa autorizzazione scritta.

2.5. Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 69 — Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.

1. Il Sindaco, sentito il Consiglio Comunale, potrà disporre l’assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti che sia siano

distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, negli appositi spazi individuati dal Piano dei Cimiteri.

ARTICOLO 70 — Registro delle operazioni cimiteriali.

1. Il personale di custodia è tenuto a redigere, ai sensi del D.P.R.N. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico.

ARTICOLO 71 — Schedario dei defunti.

1. E' istituito lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale.

2. Lo schedario, riporta annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. In ogni scheda saranno riportati:

2.1. Le generalità del defunto.

2.2. Il numero della sepoltura,

2.3. Le operazioni cimiteriali eseguite sul defunto.

ARTICOLO 72 — Schedario delle concessioni.

1. E' istituito lo schedario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di potere effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 73 — Efficacia delle disposizioni del Regolamento.

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme comunali precedenti, può, nel termine di un anno all'entrata in vigore dal presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, la normativa comunale di concessione loculi cimiteriali e disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

ARTICOLO 74 — Autorizzazioni e Cautele.

1. Il Codice Civile, riconosce entro il 6º grado il vincolo di parentela (artt. 74 — 75 — 76 e 77), pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza dei Servizi Cimiteriali (inumazione, estumulazione, ecc. esclusa la cremazione) si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso Codice.

2. In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6O grado, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 75 — Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria.

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. N. 267 del 18 Agosto 2000 ed in rapporto alle reali funzioni e competenze per la gestione dei Servizi di cui al presente Regolamento, nomina il responsabile od i responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria.

2. I/i1 suddetto/i Responsabile/i dei Servizi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza, si avvalgono della competente struttura del Dipartimento di prevenzione dell'U.L.S.S. N. 21 di Legnago.

ARTICOLO 76 — Concessioni pregresse — Mutamento del rapporto concessorio e rinunce.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 77 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguardi la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. I concessionari di sepolture individuali a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato. La trasformazione è acconsentibile con il rispetto delle modalità previste dal presente regolamento per le concessioni a tempo determinato.

2. Il Comune ha inoltre la facoltà di accettare anche le rinunce della concessione con

l'applicazione delle condizioni già previste dall'art. 60 del presente regolamento.

3. Per le concessioni sussistenti prima del1'entra in vigore del R.D. 21 Dicembre 1942. n. 1880, per le quali non risu1ti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, quale presunzione "Juris Tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.

4. L'emanazione dei provvedimenti derivanti dalle procedure di cui ai commi precedenti spetta al Comune tramite Il Responsabile del Servizio Incaricato.

ARTICOLO 77 — Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 78 — Entrata in vigore.

1. 11 presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.